



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA

CROTONE

ORDINANZA

Il Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Crotone,

- VISTI** gli articoli 17, 28, 30, 50, 65, 68, 81 e 193 del Codice della navigazione;
- VISTI** gli articoli 59, 79 secondo comma, 83 - 88 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione;
- VISTA** la legge 13 maggio 1940 n. 690 - *“Organizzazione e funzionamento del servizio antincendio nei porti”*;
- VISTA** la legge 27 dicembre 1973 n. 850 - *“Aumento degli organici del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco”*;
- VISTA** la legge 10 ottobre 1990, n. 287 - *“Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”*;
- VISTA** la legge n. 84 del 28 gennaio 1994 - *“Riordino della Legislazione in materia Portuale”* e successive modifiche;
- VISTO** il decreto ministeriale 02 settembre 2021 - *“Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro”*;
- VISTO** l'articolo 3 del Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, rubricato *“Definizioni”*, che alla lettera i) indica che per *“Autorità”* deve intendersi *“l'Autorità portuale o, ove non istituita, l'Autorità marittima”*;
- VISTO** l'articolo 5 del Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, rubricato *“Obblighi del datore di lavoro in ordine alla prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso”*, secondo il quale *“Il datore di lavoro, nel corso delle operazioni ed dei servizi portuali, deve: (...) b) avvalersi del “servizio integrativo antincendio portuale”, di cui alla legge 13 maggio 1940, n.690 ed alla legge 27 dicembre 1973, n.850, in tutti i casi previsti dall'Autorità in regolamenti od ordinanze, emanati su conforme parere del comandante provinciale dei Vigili del fuoco, ferma restando la possibilità di avvalersi dell'autoproduzione prevista dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287”*;
- VISTO** l'articolo 22 del Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, secondo il quale spetta all'Autorità di sistema portuale stabilire i tempi, i limiti e le modalità relativi al deposito temporaneo delle merci pericolose nelle aree portuali in attesa di imbarco o deflusso;
- VISTO** l'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134 (*“Regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose”*), secondo il quale *“1. L'Autorità marittima vigila sulle operazioni di imbarco, stivaggio, sbarco e trasbordo delle merci pericolose, ai fini della sicurezza della nave, stabilendo le relative modalità tenuto conto delle condizioni locali e delle circostanze speciali. 2. La vigilanza antincendio è svolta secondo modalità disciplinate con ordinanza dell'autorità marittima, concordate con il Comando provinciale dei vigili del fuoco (...)”*;
- VISTO** l'articolo 2, lettera g) del Decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 196, che, ai fini del sistema di monitoraggio e rapportazione del traffico navale per una migliore sicurezza ed efficienza di tale traffico, per una migliore risposta delle autorità in caso di incidente o in presenza di situazioni potenzialmente pericolose in mare, definisce le *“merci*

pericolose”, e il Titolo III - Comunicazione delle merci pericolose inquinanti a bordo delle navi (HAZMAT);

VISTO il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 - *“Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229”*;

VISTO l'articolo 193 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comma 6 (secondo il quale, durante la raccolta e il trasporto, i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia) e comma 15 (che escludono stazionamento e le soste tecniche dei veicoli impegnati in attività di trasporto e/o di trasbordo dei rifiuti dalle attività di stoccaggio dei medesimi, purché ciò sia dettato da esigenze di trasporto e non superi le 72 ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione);

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*;

VISTO il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, recante *“Recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE”*;

VISTO il Decreto dirigenziale 7 aprile 2014, n. 303, contenente *“Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (Transshipment) delle merci pericolose”*;

VISTO il dispaccio DEM3/2707 del 3 dicembre 2001, con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Unità di gestione infrastrutture per la navigazione ed il demanio marittimo) ha chiarito che il servizio integrativo antincendio per conto terzi può essere svolto anche da coloro che svolgono attività di impresa portuale ex art. 16 della legge n. 84 del 1994, a condizione che il personale da impiegare nell'una o nell'altra attività sia diverso;

VISTO il dispaccio DEM3/1353 del 23 maggio 2002 con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Unità di gestione infrastrutture per la navigazione ed il demanio marittimo), ha chiarito che un'impresa autorizzata allo svolgimento delle operazioni portuali può svolgere anche il servizio integrativo antincendio per conto terzi, anche nel caso che detta impresa sia titolare di concessione ex art. 18 della legge n. 84 del 1994;

VISTO il dispaccio M_IT-PORTI/13683 in data 25 ottobre 2012, esteso dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto con dispaccio n. 98393 in data 5 novembre 2012, con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale dei porti, ha chiarito che *“il servizio integrativo antincendio è un'attività da svolgersi in regime di libera concorrenza e non possono, pertanto, sussistere restrizioni al suo esercizio, se non quelle relative alla verifica preventiva della qualificazione professionale degli operatori e dell'idoneità dei mezzi tecnici utilizzati da effettuare in sede autorizzatoria dell'attività”*;

VISTA la Circolare Titolo: Sicurezza della navigazione - Serie merci pericolose n. 22/2008 del 10 marzo 2008 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, relativa al trasporto marittimo di rifiuti;

VISTA la Circolare Titolo: Sicurezza della navigazione - Serie merci pericolose n. 23/2009 del 24 novembre 2009 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, relativa alla formazione del personale a terra, impiegato nel trasporto marittimo di merci pericolose;

VISTA la Circolare Titolo: Sicurezza della navigazione - Serie: merci pericolose n. 35/2019 del 23 luglio 2019 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, inerente all'implementazione anticipata dell'emendamento 39-18 IMDG Code adottato il 24/05/2018 con Risoluzione MSC.442 (99);

- VISTA** la Circolare Titolo: Sicurezza della navigazione - Serie: merci pericolose n. 36/2019 del 23 luglio 2019 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, inerente alla modifica (con Decreto dirigenziale n. 565 del 25 giugno 2019) del Decreto dirigenziale n. 303/2014;
- VISTA** la Circolare Titolo: Sicurezza della navigazione - Serie: merci pericolose n. 38/2020 del 19 ottobre 2020 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, inerente alla modifica (con Decreto dirigenziale n. 583 del 23 giugno 2020) del Decreto dirigenziale n. 303/2014;
- VISTA** l'ordinanza di questa Capitaneria di porto n. 13 in data 7 febbraio 2020, contenente prescrizioni in ordine alla vigilanza antincendio durante lo svolgimento delle operazioni portuali nel porto di Crotone (come modificata con l'ordinanza n. 103 in data 29 dicembre 2020 che, tra l'altro, ha aggiunto un secondo comma all'art. 1);
- VISTA** l'ordinanza di questa Capitaneria di porto n. 103 in data 29 dicembre 2020, con la quale è stato approvato il *"Regolamento per il servizio integrativo antincendio nei porti del circondario marittimo di Crotone"* ed è stata abrogata l'ordinanza n. 42/2020 in data 19 maggio 2020;
- VISTA** l'ordinanza di questa Capitaneria di porto n. 28 in data 17 marzo 2022, con la quale è stato integralmente sostituito il *"Regolamento per il servizio integrativo antincendio nei porti del circondario marittimo di Crotone"* allegato all'ordinanza n. 103/2020;
- VISTA** l'ordinanza di questa Capitaneria di porto n. 11 in data 22 febbraio 2023, con la quale è stato modificato l'articolo 1 dell'ordinanza n. 13/2020, già modificato con l'ordinanza n. 103/2020;
- VISTO** il Titolo III (*"Norme particolari per le operazioni portuali riguardanti merci solide alla rinfusa"*) del *"Regolamento relativo alle operazioni ed ai servizi portuali nei porti di Gioia Tauro, Corigliano-Rossano e Crotone"*, approvato con delibera n. 144 nella seduta del 22 dicembre 2020 del Comitato portuale dell'Autorità di sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio;
- CONSIDERATO** che la competenza alla *"Disciplina dell'uso di beni demaniali"* di cui all'art. 50 Cod. Nav., riguardante *"la destinazione e l'uso di aree e di pertinenze demaniali per il carico, lo scarico e la temporanea sosta di merci o materiali per un periodo di tempo eccedente quello necessario alle ordinarie operazioni portuali"*, è rimessa all'Autorità di sistema portuale, ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera m), della Leggen. 84/94;
- CONSIDERATO** che il datore di lavoro, nel corso delle operazioni e dei servizi portuali, deve avvalersi del *"servizio integrativo antincendio portuale"* in tutti i casi previsti dall'Autorità di sistema portuale in regolamenti od ordinanze (ai sensi dell'art. 5 del Decreto legislativo n. 272/99) e che compete all'Autorità di sistema portuale stabilire i tempi, i limiti e le modalità relativi al deposito temporaneo delle merci pericolose nelle aree portuali in attesa di imbarco o deflusso (ai sensi dell'art. 22 del medesimo Decreto legislativo n. 272/99);
- VISTA** la nota n. 2625 in data 16 marzo 2022 del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Crotone, con la quale ha ritenuto di indicare un corso specifico tra i requisiti per l'ammissione all'esame di Guardia ai fuochi;
- VISTA** la nota n. 768 in data 23 gennaio 2023 del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Crotone, con la quale, nel ribadire che il Servizio Integrativo Antincendio (SIA) *"è chiamato ad integrare... il dispositivo ordinario di soccorso VF che interviene a chiamata sul numero di soccorso 115 ... in quanto il porto di Crotone non rientra tra quelli in cui il CNVVF è chiamato a realizzare un presidio costante con specifico distaccamento portuale (ai sensi della Legge 690/40)"*, chiarisce quale tipologia di servizio antincendio deve essere attivato e quali sono le figure professionali idonee/abiliate a poter svolgere la vigilanza antincendio nel porto di Crotone in base

alla valutazione del livello di rischio incendio fatta dal responsabile dell'impresa portuale che svolge le lavorazioni nel porto;

RITENUTO opportuno, per quanto precede, procedere a definire la portata della disciplina promanante da questa Autorità marittima, attualmente vigente all'interno delle aree portuali di Crotone, in ordine alla vigilanza antincendio durante le operazioni portuali;

ORDINA

Articolo 1

È approvato l'allegato "REGOLAMENTO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATIVO ANTINCENDIO NEI PORTI DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI CROTONE".

Articolo 2

1. In occasione delle operazioni di carico, scarico, trasbordo e movimentazione di merci pericolose ammesse al trasporto marittimo nel porto commerciale di Crotone, le stesse dovranno essere svolte con la sorveglianza antincendio del personale abilitato "Guardia ai fuochi" dipendente dalle Imprese portuali, qualora queste operino in autoproduzione o per conto di terzi, o da altri Soggetti autorizzati a svolgere il "Servizio Integrativo Antincendio" (SIA) nel Circondario marittimo di Crotone, nel rispetto di tutte le prescrizioni e requisiti di cui all'allegato regolamento.
2. Nel caso in cui i Soggetti o le Imprese portuali di cui al punto 1 non siano autorizzate o in caso di indisponibilità del dipendente personale abilitato "Guardia ai fuochi", le operazioni di carico, scarico, trasbordo e movimentazione di merci pericolose ammesse al trasporto marittimo nel porto commerciale di Crotone potranno essere svolte attingendo ai servizi tecnici espletati dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in virtù dell'art.18, comma 4, del D.Lvo 139/2006.

Articolo 3

Sono abrogate le seguenti ordinanze:

- Ordinanza n.13 del 7 febbraio 2020;
- Ordinanza n. 103 del 29 dicembre 2020;
- Ordinanza n. 28 del 17 marzo 2022, con allegato regolamento;
- Ordinanza n. 11 del 22 febbraio 2023.

Articolo 4

1. I contravventori alla presente ordinanza e alle disposizioni riportate nell'allegato Regolamento, sempre che il fatto non configuri differente fattispecie illecita, saranno perseguiti a norma degli articoli 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché secondo quanto stabilito da altre norme sanzionatorie relative alla specifica disciplina dell'attività in parola. Resta fermo l'esercizio del potere disciplinare ai sensi dell'articolo 1255 del suddetto Codice.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, nonché le norme contenute nell'allegato Regolamento, che entra in vigore dalla data di sottoscrizione della presente Ordinanza.
3. La pubblicità dell'atto verrà assicurata mediante l'affissione all'albo della Capitaneria di porto di Crotone e l'inclusione nel sito internet www.guardiacostiera.gov.it/crotone nella sezione "Ordinanze".

Crotone, (data di acquisizione al protocollo informatico)

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Domenico MORELLO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D. Lgs. 07/03/2005 n. 82



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA

CROTONE

REGOLAMENTO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATIVO ANTINCENDIO NEI PORTI DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI CROTONE

Premessa

1. Scopo del presente regolamento è disciplinare l'esercizio del *Servizio Integrativo Antincendio* nei porti del Circondario marittimo di Crotone, sia a bordo delle navi sia a terra. Rimangono ferme le competenze e le prerogative attribuite dalla vigente normativa al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, in materia di organizzazione del servizio antincendio nei porti e, in particolare, dalla legge 13 maggio 1940, n. 690.
2. Per *Servizio Integrativo Antincendio* s'intende il servizio di squadre ausiliarie antincendio reso per integrare l'opera dei Vigili del fuoco.

Articolo 1

Campo di applicazione

1. L'espletamento del *Servizio Integrativo Antincendio* può essere disposto:
 - a) a bordo delle navi, sostanti in porto o in rada;
 - b) a terra, negli ambiti portuali e nelle zone demaniali marittime complementari se limitrofe.
2. L'obbligatorietà del servizio è disposta con provvedimenti autorizzativi, ordinanze e regolamenti emanati dall'Autorità marittima in funzione degli esiti della valutazione del rischio prodotta dalla impresa portuale responsabile dell'attività in esame e della eventuale coesistenza di altre attività portuali nelle immediate adiacenze.
3. Il *Servizio Integrativo Antincendio* può essere svolto con l'impiego di personale abilitato "Guardia ai fuochi", esclusivamente dai seguenti Soggetti:
 - a) società, organizzazioni e associazioni, pubbliche o private, autorizzate dall'Autorità marittima a svolgere il *Servizio Integrativo Antincendio* per conto di terzi, ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 850 del 1973 e del presente regolamento;
 - b) imprese portuali che intendano avvalersi della facoltà di organizzare il *Servizio Integrativo Antincendio* in autoproduzione (ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 272 del 1999) o per conto di terzi, autorizzate dall'Autorità marittima ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 850 del 1973 e del presente regolamento.
4. Il *Servizio Integrativo Antincendio* non può essere svolto in forma individuale.

Articolo 2

Autoproduzione del servizio

1. Ferma restando l'osservanza delle norme contenute nel presente regolamento, è fatta salva la possibilità di avvalersi, sia a bordo che a terra, dell'autoproduzione di cui all'art.9 della legge n. 287 del 1990, per l'espletamento del servizio antincendio previsto dall'articolo 8, lettera c), della legge n. 690 del 1940 e dall'articolo 20 della legge n. 850 del 1973, nonché ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 272 del 1999.
2. Nel caso in cui un'Impresa portuale, o il comando di bordo della nave, non intenda svolgere il *servizio di vigilanza antincendio* in regime di autoproduzione, il servizio sarà svolto esclusivamente dagli altri Soggetti autorizzati, di cui al precedente articolo 1, comma 3. E' vietato ad una Impresa portuale l'utilizzo di Guardie ai fuochi dipendenti da altra Impresa.

3. Le Guardie ai fuochi che operano nell'ambito di un servizio svolto in autoproduzione da un'impresa portuale, sono alle dipendenze funzionali del Responsabile della sicurezza in loco, nominato dal datore di lavoro, e non possono essere adibite ad altre mansioni o lavori, anche se temporanei, in occasione dell'espletamento del servizio. Il personale, di cui al presente punto, viene iscritto nel *Registro delle Guardie ai fuochi*, di cui all'articolo 5, comma 1, del presente regolamento, con la qualifica di "*Guardia ai fuochi per l'esclusivo servizio di sorveglianza antincendio sulle banchine o all'interno del terminal*".

Articolo 3

Imprese portuali ex articolo 16 e/o articolo 18 della legge n. 84 del 1994

1. Quando le Imprese portuali forniscono il *Servizio Integrativo Antincendio* per conto terzi, i lavoratori da occupare in tale attività devono essere distinti da quelli destinati allo svolgimento delle operazioni portuali; agli stessi deve essere applicato il contratto collettivo corrispondente a quello previsto per l'attività in parola (articolo 2070, comma 2, del Codice civile).
2. In ogni caso, ai fini dell'operatività portuale, condizione essenziale per avere/mantenere l'autorizzazione allo svolgimento delle due attività è che le stesse siano svolte dall'Impresa in maniera efficiente, senza ricadute negative sulle prestazioni dell'una e dell'altra.

Articolo 4

Soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 850 del 1973

1. L'esercizio del *Servizio Integrativo Antincendio*, da parte dei Soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Comandante della Capitaneria di porto di Crotone, su conforme parere del Comandante provinciale dei Vigili del fuoco, una volta accertata la sussistenza di adeguati requisiti di idoneità soggettiva e di capacità tecnica, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge n. 850 del 1973 e delle norme del presente regolamento.
2. La domanda per ottenere l'autorizzazione deve essere conforme all' **allegato 1**; l'autorizzazione è valida **tre anni** ed è rinnovabile, a seguito della presentazione, entro un mese prima dalla scadenza del triennio (a partire dalla data di rilascio o di ultimo rinnovo), della medesima domanda in allegato 1.
3. Il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione sono subordinati, rispettivamente, al possesso ed al mantenimento dei seguenti requisiti:
 - a) avere sede sociale nel territorio dello Stato e sede operativa nel Circondario marittimo di Crotone;
 - b) garantire, pena la revoca dell'autorizzazione o il mancato rinnovo, un servizio di rintracciabilità fornendo un elenco (che andrà tenuto sempre aggiornato) dei nominativi e relativi recapiti telefonici del personale di volta in volta in servizio per le emergenze;
 - c) mantenere un numero minimo di dotazioni di primo intervento ubicate nelle vicinanze dell'ambito portuale tenendo informata l'Autorità marittima circa la loro allocazione;
 - d) disporre - attraverso un contratto di prestazione d'opera o di lavoro subordinato o altra forma contrattuale pertinente e consentita dall'ordinamento - di un organico, in numero minimo non inferiore a 3 unità (composizione minima di una squadra di "Guardia ai fuochi"), idoneo a svolgere in modo adeguato ed efficiente le singole attività che il Soggetto o Impresa portuale intende esercitare. La composizione dell'organico deve essere riportata in una tabella riepilogativa da allegare alla domanda di autorizzazione;
 - e) applicare al personale in servizio il C.C.N.L. vigente per le "Guardie ai fuochi";
 - f) possedere le dotazioni individuali e collettive previste dall'articolo 12;
 - g) essere iscritti nel registro ex articolo 68 del Codice della navigazione tenuto dall'Autorità portuale di Gioia Tauro;
 - h) essere iscritti, ove richiesto dalla tipologia di soggetto collettivo, al registro delle

- imprese della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
- i) possedere tutti i requisiti previsti dalla normativa posta a tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.
4. Il venir meno di uno dei suddetti requisiti, comporta la sospensione immediata dell'autorizzazione, fermo restando l'eventuale revoca della medesima, sentiti l'Autorità portuale ed il Comando provinciale dei Vigili del fuoco.

Articolo 5

- Personale addetto Guardia ai fuochi -

Domanda di esame per Guardia ai fuochi e di iscrizione nel relativo registro

1. Tutto il personale impiegato nei *Servizi Integrativi Antincendio* per conto terzi, anche quello dipendente da una Impresa portuale, deve essere preventivamente autorizzato. L'autorizzazione, individuale, consegue all'iscrizione nel "*Registro delle Guardie ai fuochi*", appositamente istituito presso la Capitaneria di porto di Crotone, ed è rilasciata dall'Autorità marittima previo il superamento dell'esame teorico-pratico di cui all'articolo 6, dinanzi alla Commissione di cui all'articolo 7, e domanda di iscrizione (contestuale alla domanda di partecipazione all'esame - vedasi allegato 2).
2. La domanda per sostenere l'esame ed ottenere la conseguente iscrizione nel registro delle Guardie ai fuochi, deve essere conforme all'**allegato 2**; essa, oltre che dal diretto interessato, può essere presentata anche dai Soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, cumulativamente per conto del personale di cui all'articolo 4, comma 3, lettera d) che a detto Soggetto abbia conferito delega legale, e dovrà pervenire entro il termine stabilito nell'apposito avviso pubblicato periodicamente (una volta l'anno) sul sito internet della Capitaneria di porto di Crotone.
3. Il rinnovo dell'autorizzazione individuale **va effettuato ogni tre anni**, previa presentazione di domanda, secondo il fac-simile di cui all'**allegato 3, entro un mese prima dalla scadenza del triennio (a partire dalla data di rilascio o di ultimo rinnovo)**. Il rinnovo è subordinato al mantenimento degli stessi requisiti previsti per l'ammissione all'esame e l'iscrizione iniziale, dall'articolo 6, comma 4, del presente regolamento, nonché alla prova dell'avvenuto assolvimento degli oneri di aggiornamento professionale e addestrativi periodici, di cui ai commi seguenti.
4. Il personale, una volta iscritto nel Registro delle Guardie ai fuochi, deve svolgere - a cura dei Soggetti di cui all'articolo 1, comma 3 – una regolare attività addestrativa, consistente in:
 - a) mantenimento fisico giornaliero;
 - b) addestramento settimanale;
 - c) richiamo, a cadenza non superiore a tre mesi, dei principali argomenti teorici previsti nell'ambito del corso iniziale di formazione;
 - d) svolgimento, a cadenza mensile, di esercitazioni pratiche (anche nell'ambito di quelle organizzate periodicamente dall'Autorità marittima) nel corso delle quali simulare le situazioni e gli scenari operativi possibili ed ipotizzabili nell'ambito portuale.L'annotazione di effettivo svolgimento degli addestramenti e delle esercitazioni sul registro deve essere a cura del responsabile della società e sottoscritto anche dal singolo nominativo.
5. Il personale iscritto nel Registro delle Guardie ai fuochi deve effettuare, ogni tre anni, un corso di aggiornamento per addetti alla sicurezza antincendio e gestione delle emergenze, di durata pari alla metà delle ore previste per ogni singolo modulo di formazione.
6. Le attività addestrative di cui al comma 4 e l'effettuazione del corso di aggiornamento di cui al comma 5 del presente articolo devono essere comunicati, regolarmente e senza ritardo, all'Autorità Marittima da parte delle singole Guardie ai fuochi, ovvero cumulativamente a cura dei Soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, pena la perdita dei requisiti e la cancellazione dal Registro delle Guardie ai fuochi ai sensi dell'articolo 9 lettera f).

Articolo 6

Esame teorico-pratico per l'autorizzazione a esercitare l'attività di Guardia ai fuochi

1. L'esame, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge n. 850 del 1973, si compone di una prova teorica e di una prova pratica.
2. L'esame inizia con la prova teorica finalizzata ad accertare il possesso di adeguate conoscenza ed abilità pratiche, da parte delle aspiranti Guardie ai fuochi, in materia di:
 - a) nozioni elementari sulla combustione (calore di innesco, combustibile, comburente, temperatura di infiammabilità e di autoaccensione, autocatalisi, etc.);
 - b) classi di incendio ai sensi della normativa CE;
 - c) modalità di estinzione incendi (raffreddamento, allontanamento, soffocamento, anticatalisi);
 - d) sistemi di protezione individuale contro il fuoco (tute, maschere, filtri, respiratori autonomi) ed, in generale, sulle misure di prevenzione e protezione dal rischio incendi;
 - e) buona conoscenza delle varie classi IMO delle merci pericolose e loro principali caratteristiche;
 - f) azioni da intraprendere in caso d'incendio a bordo di una nave o nell'ambito portuale, compresi i vari metodi d'intervento a seconda dei luoghi e dei materiali coinvolti nell'incendio;
 - g) controlli e precauzioni durante le operazioni commerciali e di bunkeraggio di navi con carichi pericolosi;
 - h) controlli e precauzioni durante l'esecuzione di lavori a bordo;
 - i) principali normative che disciplinano le varie attività all'interno dei porti in generale e nel porto di Crotone in particolare, con specifico riguardo agli aspetti di sicurezza;
 - j) norme di prevenzione antinquinamento delle acque marine da idrocarburi;
 - k) conoscenza dei segnali di emergenza a bordo delle navi previsti dalla vigente normativa.
3. L'esame sarà completato da una prova pratica finalizzata alla verifica del possesso del candidato di adeguate conoscenze ed abilità pratiche all'uso di mezzi di estinzione degli incendi ad acqua, schiuma, polvere, CO₂ degli impianti fissi sia a bordo delle navi che a terra e delle attrezzature mobili (estintori portatili a polvere e CO₂; manichette antincendio ad acqua spruzzata) in dotazione alle navi e a terra. Sarà altresì verificato il corretto apprendimento degli argomenti pratici di cui al modulo 2 del programma.
4. Le date degli esami (cadenza semestrale), verranno pubblicate all'albo e sul sito istituzionale della Capitaneria di porto di Crotone, con l'avviso di cui all'articolo 5, comma 2.
5. L'ammissione all'esame di Guardia ai fuochi è subordinata al possesso, da parte dei candidati, dei seguenti requisiti:
 - a) avere cittadinanza italiana o di un paese membro dell'Unione Europea;
 - b) essere maggiorenni e non aver raggiunto il limite d'età per il trattamento di quiescenza;
 - c) aver assolto gli obblighi scolastici e aver conseguito il diploma di scuola media inferiore;
 - d) avere idoneità psico-fisica, analogamente a quanto viene richiesto per l'iscrizione nel personale volontario discontinuo dei Vigili del Fuoco, accertata dall'Ufficio di sanità marittima o da Ufficiale sanitario di una pubblica amministrazione;
 - e) essere idoneo alla mansione specifica, da documentarsi mediante certificazione di idoneità da parte del medico competente del Soggetto di appartenenza;
 - f) saper nuotare e vogare (requisito accertato secondo i programmi previsti dal D.M. 11 luglio 1931, n. 452 in materia di iscrizione alla Gente di mare). I requisiti s'intendono accertati sia per gli iscritti nelle matricole della Gente di mare, previa presentazione di regolare estratto rilasciato dalla Capitaneria di porto d'iscrizione, sia per coloro

che risultano in possesso di abilitazione al salvamento in mare in corso di validità (brevetti rilasciati da Federazioni o Enti riconosciuti);

- g) non aver riportato condanne per i reati di cui all'articolo 238, punto 4, del Regolamento di esecuzione al Codice della navigazione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
 - h) avere frequentato un apposito il corso di formazione e superato il relativo esame finale, secondo le specifiche di cui all'allegato 4. Dalla frequenza di questo corso è dispensato il personale iscritto negli elenchi del personale discontinuo o volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché il personale non più in servizio presso il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco che documenti di aver prestato (senza demerito) servizio nel Corpo stesso per almeno 12 mesi negli ultimi 5 anni.
6. Per la preventiva verifica dei requisiti di ammissione all'esame, la Capitaneria di porto di Crotone istituisce, in prossimità della data degli esami, una apposita commissione interna. L'esito della valutazione compiuta da tale commissione, è portata a conoscenza del candidato con apposita comunicazione della Capitaneria, indirizzata alla email/pec segnalata nella domanda di ammissione all'esame, con effetto di notifica ad ogni effetto di legge. In caso di valutazione favorevole, il candidato è ammesso a sostenere l'esame e dovrà presentarsi, senza altra convocazione, presso la sede della Capitaneria di porto di Crotone, nel giorno e nell'ora segnalati nell'avviso pubblicato sul sito internet della Capitaneria (vedasi articolo 5, comma 2), munito di un documento di riconoscimento valido e recando con sé proprie dotazioni individuali essenziali di sicurezza (scarpe antinfortunistiche, guanti, tuta da lavoro), necessarie per la prova pratica.

Articolo 7

Commissione d'esame

1. La Commissione incaricata di accertare il possesso dei requisiti di idoneità soggettiva, conoscenze tecniche e abilità pratiche nell'uso delle attrezzature da parte delle aspiranti Guardie ai fuochi è nominata con decreto del Comandante della Capitaneria di porto di Crotone ed è composta da:
 - a) Comandante della Capitaneria di porto o Ufficiale superiore suo delegato, presidente;
 - b) Comandante del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Crotone o Funzionario tecnico dell'area operativa da questi designato, membro;
 - c) Consulente chimico del porto di Crotone o sostituto designato dall'Associazione di categoria, membro;
 - d) le funzioni di segretario saranno svolte da un Ufficiale/Sottufficiale della Capitaneria di porto, senza diritto di voto.
2. La Commissione delibera a maggioranza.

Articolo 8

Iscrizione nel Registro delle Guardie ai fuochi – Tessera di riconoscimento

1. A seguito del superamento dell'esame di cui all'articolo 6, e come già precisato all'articolo 5, commi 1 e 2, del presente regolamento, il candidato viene iscritto nel "Registro delle Guardie ai fuochi".
2. All'atto dell'iscrizione, la Capitaneria di porto rilascia all'interessato una tessera di riconoscimento numerata, contenente la fotografia dell'interessato (che sarà richiesta solo in caso di superamento dell'esame) e le generalità complete, oltre ai campi dedicati all'annotazione dei rinnovi periodici.
3. In caso di perdita della tessera, la Capitaneria di porto rilascia un duplicato facendone menzione nella nuova tessera. Se la tessera smarrita viene, in seguito, ritrovata, la Capitaneria di porto la ritira e l'annulla annotandovi la ragione dell'annullamento. Una nuova tessera di riconoscimento viene anche rilasciata allorché la precedente sia resa inservibile; in tal caso la precedente viene distrutta.

Articolo 9

Cancellazione dal registro delle Guardie ai fuochi

La cancellazione delle Guardie ai fuochi dall'apposito registro avviene:

- a) a domanda;
- b) per decesso;
- c) per perdita di uno dei requisiti di idoneità soggettiva, conoscenze tecniche e abilità pratiche nell'uso delle attrezzature, richiesti per l'iscrizione;
- d) per gravi motivi disciplinari (articolo 1255 del Codice della navigazione);
- e) per raggiungimento dell'età pensionabile prevista dalla legge;
- f) per mancata effettuazione delle attività addestrative e del corso di aggiornamento di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del presente regolamento.

Articolo 10

Espletamento del servizio integrativo antincendio

1. Il *Servizio Integrativo Antincendio* deve essere espletato dai Soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, autorizzati ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento, per turni di guardia della durata massima di 9 ore di servizio e riposo minimo di 6 ore, tra un turno e l'altro, in modo tale da assicurare una continua sorveglianza per tutta la durata delle operazioni per le quali lo stesso è necessario.
2. I Soggetti autorizzati, devono assicurare turni di lavoro e di riposo adeguati in relazione alla tipologia/durata del servizio svolto e, comunque, rispettosi delle pertinenti norme in materia di sicurezza e lavoro.
3. Le Guardie ai fuochi, quando in servizio, hanno libero accesso in porto e sulle navi ove devono operare. A tal fine, devono richiedere specifico badge di accesso all'area portuale all'*Autorità di sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio*, con sede a Gioia Tauro, da esibire a richiesta delle Autorità. L'uso improprio dello stesso costituisce abuso e, pertanto, i trasgressori sono perseguiti a norma di legge e, nei casi più gravi, cancellati dal registro delle Guardie ai fuochi.
4. Le Guardie ai fuochi sono, inoltre, tenute ad intervenire, su richiesta dell'Autorità marittima, per far fronte ad eventuali necessità concernenti la sicurezza delle navi e delle aree portuali.
5. I Soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, autorizzati ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento, sono tenuti a comunicare preventivamente alla Capitaneria di porto, al pari delle successive variazioni, le tariffe massime delle varie prestazioni del *servizio integrativo antincendio*. Le tariffe sono comprensive di oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi e di quant'altro dovuto dal richiedente il servizio. I compensi sono liquidati dal destinatario della prestazione dietro presentazione di regolare documento commerciale.
6. La richiesta e l'assegnazione delle Guardie ai fuochi deve avvenire con sufficiente anticipo sull'orario d'inizio delle operazioni portuali / bunkeraggi / lavori con fiamma, in modo tale da consentire un'adeguata pianificazione del servizio:
 - almeno 12 ore prima, in caso di operazioni programmate (es: quando l'accosto è già noto);
 - almeno 4 ore prima, in caso di operazioni non programmate.

Articolo 11

Dotazioni collettive ed individuali

1. I Soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, autorizzati ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento, durante l'intero periodo di espletamento del *servizio integrativo antincendio*, devono dotare ciascuna Guardia ai fuochi delle sottoelencate dotazioni di tipo individuale, conformi alle vigenti normative, che devono essere sempre mantenute in ottimo stato di conservazione ed efficienza:
 - a) divisa prescelta dalla Società/Associazione avente le caratteristiche approvate dalla

rappresentanza associativa di appartenenza in modo da consentire il riconoscimento da parte di terzi della chiara ed inequivocabile funzione di Guardie ai fuochi all'interno e all'esterno del porto;

- b) indumenti ignifughi;
- c) guanti di protezione;
- d) lampada elettrica di sicurezza antideflagrante;
- e) elmetto rigido con visiera;
- f) completo (giacca e pantaloni) protettivo dal calore radiante e/o da getti di vapore;
- g) cintura di sicurezza con piccozza e completa dei sistemi individuali anticaduta dall'alto;
- h) stivali antinfortunistici;
- i) maschera antigas con filtri universali;
- j) torcia elettrica antideflagrante;
- k) radio VHF/FM portatile antideflagrante munita almeno dei canali, 10, 12, 14, 16 e 22;
- l) ogni altro dispositivo di protezione che il datore di lavoro, sulla base del documento di valutazione dei rischi, riterrà necessario adottare.

2. I Soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, autorizzati ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento, per ottenere e mantenere l'autorizzazione all'esercizio del *servizio integrativo antincendio*, devono avere e conservare la disponibilità delle sottonotate dotazioni di tipo collettivo, conformi alle vigenti normative, che dovranno essere sempre mantenute in ottimo stato di efficienza e pronte all'uso, ferma restando la necessità di dotarsi di tutte le altre eventuali attrezzature richieste in relazione ai particolari servizi espletati:

- a) 2 tute termoriflettenti;
- b) 2 coperte termoriflettenti;
- c) apparecchi di respirazione autonoma a ciclo aperto; la dotazione dovrà risultare corrispondente al numero massimo di unità contemporaneamente impiegate sui diversi servizi espletati o espletabili;
- d) manichette con raccordi unificati in numero tale da realizzare un minimo di 200 metri di stendimento antincendio e 2 riduttori per bocche antincendio non unificate;
- e) 2 lance a getto variabile UNI 45 con raccordo;
- f) maschere a pieno facciale con filtri universali e congrua riserva per la protezione dei gas, vapori, e principali agenti tossici;
- g) 2 estintori portatili a polvere chimica da 9 kg, di tipo omologato;
- h) 2 estintori portatili a CO₂, di tipo omologato;
- i) 1 estintore carrellato a polvere da 50 kg;
- j) cordini di salvataggio resistenti al fuoco, in numero corrispondente agli operatori dipendenti e congrua riserva;
- k) 1 motopompa barellabile autoadescante (60 m³/ora prevalenza 10 metri o superiore);
- l) 1 cesoia con impugnatura isolante e guanti isolanti (15.000V);
- m) 2 tute antiacido complete;
- n) transenne e segnaletica monitoria (divieto di accesso);
- o) 1 cassetta di pronto soccorso secondo Decreto del Ministero della Salute n. 388 del 15 luglio 2003;
- p) 1 veicolo idoneo a trasportare tutte le predette dotazioni;
- q) 1 autobotte d'acqua di capacità utile a gestire un eventuale primo intervento in caso d'incendio e, comunque, di capacità non inferiore a 30 m³ (questa quale dotazione suppletiva alla riserva dell'impianto idrico di protezione delle banchine n. 14 e 15 del porto di Crotone);
- r) ogni altro dispositivo di protezione che il datore di lavoro, sulla base del documento di valutazione dei rischi, riterrà necessario adottare.

3. Tutti i capi di abbigliamento, comprese le calzature, devono essere di tipo antistatico, conformi alle norme di marcatura CE e normativa antinfortunistica vigenti;

4. Su richiesta delle Autorità preposte, le dotazioni sopra elencate, possono subire variazioni e devono essere adeguate alle eventuali nuove esigenze di traffico, pena la decadenza dall'autorizzazione.

Articolo 12

Comportamento in servizio della Guardia ai fuochi

1. La Guardia ai fuochi, quando in servizio, è tenuta a:
 - a) indossare le dotazioni individuali di cui all'articolo 11, comma 1, necessarie / occorrenti / previste in relazione alla tipologia di attività svolta, del rischio connesso e delle misure di prevenzione e protezione richieste nel rispetto delle norme/procedure prescritte nel documento di valutazione dei rischi e, per le Imprese portuali, nel piano delle misure per la gestione delle merci pericolose e per l'emergenza, per le finalità prescritte dal decreto legislativo n. 81 del 2008;
 - b) non utilizzare, né portare al seguito, durante l'espletamento del servizio, apparecchi di telefonia mobile o elettronici in genere;
 - c) avere con sé il tesserino di riconoscimento rilasciato dall'Autorità marittima;
 - d) presentarsi al Comandante / Ufficiale di guardia della nave, prima e dopo il servizio;
 - e) rispettare, se il servizio viene svolto a bordo, il regolamento di bordo;
 - f) mantenere un contegno serio, corretto e responsabile;
 - g) svolgere scrupolosamente i compiti assegnatigli;
 - h) prestare servizio sino a ultimazione dei lavori e, qualora gli stessi dovessero continuare oltre il suo turno, non prima di essere stato rilevato dalla Guardia ai fuochi subentrante, alla quale dovrà passare tutte le consegne sul servizio da svolgere;
 - i) non rimanere a bordo delle navi, qualora queste uscissero dall'ambito portuale, a meno che non sia espressamente autorizzata dalla Capitaneria di porto;
 - j) riferire subito all'Ufficiale di guardia della nave eventuali inconvenienti rilevati e, qualora gli stessi non siano prontamente eliminati, a informarne la Capitaneria di porto a mezzo radio VHF (canali 16 o 14);
 - k) segnalare immediatamente alla Capitaneria di porto qualsiasi fatto o azione che possa compromettere la sicurezza delle navi o degli impianti a terra. In tal caso, il capo squadra dovrà redigere un esauriente rapporto, che dovrà essere prontamente recapitato alla Capitaneria di porto.
2. Per ogni squadra deve essere designato un responsabile del servizio il quale risponde, unitamente al Soggetto autorizzato da cui dipende, del corretto espletamento del servizio e del corretto uso di tutte le attrezzature e dotazioni necessarie in relazione al particolare tipo di intervento.
3. Il personale di Guardia ai fuochi, nell'espletamento del servizio è soggetto alla vigilanza dell'Autorità marittima, dei Vigili del fuoco, dell'A.S.P. – S.P.I.S.A.L. nonché degli Ufficiali/Agenti di polizia giudiziaria, competenti a mente della normativa vigente ed in situazione di intervento riferisce al ROS dei Vigili del fuoco.

Articolo 13

Doveri dei Soggetti autorizzati.

1. I Soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, autorizzati ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento all'espletamento del *Servizio Integrativo Antincendio*, devono garantire la manutenzione ed efficienza delle attrezzature di cui all'articolo 11, nonché il mantenimento dell'idoneità tecnica del rispettivo personale di Guardia ai fuochi, mediante attuazione di programmi di formazione e di manutenzione conformi al decreto ministeriale 10 marzo 1998.
2. I medesimi Soggetti devono istituire uno specifico "*Registro del servizio integrativo antincendio*", vidimato dall'Autorità marittima preliminarmente all'avvio dell'attività e, successivamente, annualmente (ad inizio anno solare) e in occasione della predisposizione di ogni nuovo Registro per esaurimento pagine.

3. Nel *Registro del servizio integrativo antincendio* andranno annotati:
- i nominativi del personale che opera come Guardia ai fuochi e gli estremi della rispettiva iscrizione nel registro delle Guardie ai fuochi;
 - i servizi effettuati e gli eventuali inconvenienti occorsi durante l'esecuzione dei servizi stessi, con menzione e rinvio ad eventuali rapporti di servizio redatti in caso di eventi straordinari e/o incidenti ed estremi della relativa comunicazione dei fatti all'Autorità marittima;
 - orari individuali di inizio e termine dei turni di servizio e avvicendamento del personale;
 - attività di addestramento ed esercitativa di cui all'articolo 5, comma 4, nonché i corsi, a cadenza triennale, di cui all'articolo 5, comma 5.
4. Ogni annotazione sul predetto registro deve essere vistata dalla Guardia ai fuochi responsabile del servizio/turno svolto nonché, periodicamente, anche dal Responsabile referente del Soggetto di cui all'articolo 1, comma 3, autorizzato ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento, ed esibito, ogni qualvolta richiesto, alla Capitaneria di porto, la quale si riserva di chiederne in ogni momento un estratto.

Articolo 14

Regolamentazione interna del servizio

1. I Responsabili referenti dei Soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, autorizzati ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento, in ottemperanza alle norme di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e del decreto legislativo n. 272 del 1999, prima di intraprendere l'attività di cui al presente regolamento, dovranno redigere piani operativi interni – di cui una copia dovrà essere consegnata alla Autorità marittima - che saranno oggetto di valutazione tecnica da parte della Capitaneria di porto, sentito il Comando provinciale dei Vigili del fuoco, e dai quali risultino chiaramente:
- a) nominativo e generalità complete del Responsabile referente del Soggetto autorizzato, unitamente al recapito di telefonia fissa e mobile del medesimo;
 - b) elenco del personale, completo di numero d'iscrizione nel registro delle Guardie ai fuochi e specializzazioni possedute;
 - c) dotazioni collettive e individuali a disposizione delle Guardie ai fuochi;
 - d) elenco e caratteristiche delle apparecchiature ricetrasmittenti in dotazione;
 - e) elenco degli impianti/attrezzature mobili e barellabili antincendio con relative caratteristiche, capacità, autonomia d'impiego, comprese le scadenze delle visite tecniche periodiche;
 - f) modalità di svolgimento del servizio (turnazioni, redazione dei rapporti, divise da indossare, targhette di riconoscimento, utilizzo delle dotazioni individuali e collettive, previsioni di rischi, etc.);
 - g) comportamento da tenere in servizio e obblighi da assolvere;
 - h) procedure per la gestione delle emergenze connesse allo svolgimento di tutte le attività svolte;
 - i) tenuta e conservazione, a cura del Responsabile referente della Società, del registro di cui all'articolo 13;
 - j) modalità di compilazione di rapporti di servizio con particolare riferimento ad eventuali eventi straordinari e/o incidenti occorsi durante lo svolgimento delle attività e modalità per la comunicazione dei fatti all'Autorità marittima.
2. Qualora lungo la banchina o all'interno dell'area in concessione ad una Impresa portuale il servizio fosse svolto non in autoproduzione bensì a cura di altri Soggetti autorizzati, le Imprese concessionarie hanno l'obbligo di fornire alle Guardie ai fuochi dipendenti dai suddetti Soggetti, un'adeguata informazione o formazione sul piano stesso.

Articolo 15

Servizio a bordo delle navi per lavori con uso di fiamma

Fermo restando quanto previsto dalle specifiche ordinanze che disciplinano i lavori con uso fiamma a bordo delle navi e che il *servizio integrativo antincendio* è riservato al personale contrattualizzato dai Soggetti autorizzati, e fermo restando altresì la possibilità, per il comandante della nave, di impiegare personale facente parte dell'equipaggio, purché qualificato ed idoneo (previa presentazione, all'Autorità marittima, dell'idonea documentazione: piani antincendio della nave, certificati STCW attestanti che il personale da impiegare nella sorveglianza ha effettuato il corso antincendio di base, elenco del materiale di protezione antincendio individuale disponibile), l'Autorità marittima si riserva di obbligare il comandante della nave ad usufruire del *servizio integrativo antincendio* espletato da terzi, nei seguenti casi:

- a) se ritenuto opportuno in base ad analisi di valutazione dei rischi connessi ai lavori da effettuare;
- b) se disposto espressamente dal Chimico del porto nel "Certificato di non pericolosità";
- c) se richiesto dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco sulla base della valutazione del rischio di competenza del Comando medesimo.

Articolo 16

Sospensione e revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 4

1. In caso di accertate violazioni delle presenti disposizioni, oltre alle previste sanzioni, può essere disposta l'immediata sospensione dell'autorizzazione di cui all'articolo 4, fino all'avvenuta regolarizzazione delle condizioni di esercizio del servizio.
2. L'autorizzazione di cui all'articolo 4 è revocata in caso di perdita dei requisiti per il rilascio, ovvero per gravi e reiterate inosservanze delle prescrizioni del presente regolamento. Costituisce sempre grave inosservanza qualsiasi violazione inerente la sicurezza e l'igiene sui luoghi di lavoro, così come il mancato rispetto delle norme di legge e della contrattazione collettiva sindacale inerenti all'impiego del personale, relativamente ad orari di lavoro e fruizione del riposo.
3. Le Guardie ai fuochi (purché in regola con quanto prescritto circa il mantenimento dell'idoneità soggettiva e della capacità tecnica dal presente regolamento, nonché dall'articolo 5, commi 4 e 5, in ordine all'assolvimento degli oneri di aggiornamento professionale e addestrativi periodici), non più operanti per conto del Soggetto di cui all'articolo 1, comma 3, a cui è stata sospesa o revocata l'autorizzazione, possono continuare ad operare nel porto di Crotone al servizio di altro Soggetto di cui all'articolo 1, comma 3 in regola con l'autorizzazione, a seguito di nuovo rapporto contrattuale, previa comunicazione scritta all'Autorità marittima.

Allegato 1

NR. 1 bollo assolto in modo virtuale autorizzazione Agenzia delle Entrate di _____
nr. _____ del _____
Ovvero, ove impossibilitati, bollo in formato cartaceo.

Alla CAPITANERIA DI PORTO
Sezione Tecnica
via Miscello da Ripe n. 5 – 88900 Crotone (KR)
cp-crotone@pec.mit.gov.it

Il/la sottoscritto/a _____		
legale rappresentante della Società/Associazione/Ditta/Impresa _____		
con sede legale in _____		Provincia di _____
in via _____	n. _____	CAP _____
Codice Fiscale/ partita IVA _____		
Telefono _____	Fax _____	e-mail/PEC _____

CHIEDE

☐ **L'autorizzazione** ☐ **Il rinnovo dell'autorizzazione** a svolgere *servizio integrativo antincendio* nell'ambito del Circondario marittimo di Crotone, ai sensi del *regolamento per il servizio integrativo antincendio nei porti del circondario marittimo di Crotone* vigente.

A tal fine, comunica di:

- avere la sede sociale nel territorio dello Stato e sede operativa nel Circondario marittimo di Crotone;
- garantire un servizio di rintracciabilità con la Capitaneria di porto di Crotone (h24), fornendo un elenco sempre aggiornato dei nominativi e relativi recapiti telefonici del personale di volta in volta in servizio per le emergenze;
- mantenere un numero minimo di dotazioni di primo intervento ubicate nelle vicinanze dell'ambito portuale tenendo informata l'Autorità marittima circa la loro allocazione;
- disporre di un organico - secondo quanto precisato dall'art. 4, comma 3, lettera d), del "*regolamento per il servizio integrativo antincendio nei porti del circondario marittimo di Crotone*" - in numero minimo non inferiore a 3 unità, idoneo a svolgere in modo adeguato ed efficiente le singole attività riportate nell'allegata tabella riepilogativa, in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 5;
- assicurare turni di lavoro e di riposo adeguati in relazione alla tipologia/durata del servizio svolto e comunque rispettosi delle pertinenti norme in materia di sicurezza e lavoro; il numero del personale dipendente dalla Società è idoneo a soddisfare le esigenze operative di un servizio adeguato ed efficiente;
- applicare al personale dipendente il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro "Guardie ai fuochi";
- essere in possesso di dotazioni individuali e collettive previste dall'ordinanza in vigore;
- essere iscritta nel registro ex articolo 68 del Codice della Navigazione ovvero di aver presentato istanza di iscrizione;
- essere iscritta nel registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Crotone.

ALLEGA

1. dichiarazione sostitutiva della iscrizione alla C.C.I.A.A. (annesso A);
2. documentazione in materia di sicurezza e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ovvero D.Lgs. 272/99 ove applicabile, e precisamente:
 - valutazione dei rischi, in cui risultino annoverate le attività per le quali si richiede l'autorizzazione e RSPP (solo se è in autoproduzione, con riferimento alle attività lavorative svolte per le quali si attuerà il S.I.A.);
 - dichiarazione sostitutiva (annesso B) attestante l'adeguamento alla pertinente normativa di sicurezza e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Crotone, lì _____

IL RICHIEDENTE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

Il/la sottoscritto/a _____	nato/a _____	() il _____
residente a _____	() via _____	n. _____ CAP _____
codice fiscale _____	n. telefono _____	email/pec _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA

- di essere il legale rappresentante/titolare della soc./ditta _____
con sede legale in _____ () via _____ n. _____
CAP _____; telefono n. _____ fax n. _____ email/Pec _____
codice fiscale/partita IVA: _____; iscrizione al n. _____ del registro delle Imprese
tenuto dalla C.C.I.A.A. di _____ dalla data del ____/____/____; numero repertorio
economico amministrativo _____;

- che l'amministrazione è affidata a:
 - _____ nato a _____ () il _____
residente a: _____ () via _____ n. _____
nominato il _____ fino al _____ con i poteri di: ⁽¹⁾ _____

 - _____ nato a _____ () il _____
residente a: _____ () via _____ n. _____
nominato il _____ fino al _____ con i poteri di: ⁽¹⁾ _____

 - _____ nato a _____ () il _____
residente a: _____ () via _____ n. _____
nominato il _____ fino al _____ con i poteri di: ⁽¹⁾ _____

 - _____ nato a _____ () il _____
residente a: _____ () via _____ n. _____
nominato il _____ fino al _____ con i poteri di: ⁽¹⁾ _____

- che la Società è regolarmente costituita, che non versa in stato di liquidazione coatta amministrativa, fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altra situazione equipollente e che nessuna di dette situazioni si è verificata nel quinquennio precedente ovvero nel periodo inter- corrente tra la data di costituzione, se posteriore, e la data della presente dichiarazione sostitutiva.

IL DICHIARANTE

(luogo, data)

(firma per esteso)

(1) Indicare:

- se trattasi di ditta individuale: il titolare;
- se trattasi di S.n.c.: i soci;
- se trattasi S.a.s.: gli accomandatari;
- se trattasi di S.r.l., S.p.a. o Società cooperative: l'amministratore unico o tutti i componenti il consiglio di amministrazione (Presidente - Vice Presidente - Consiglieri);

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le dichiarazioni sostitutive contenute nel presente modulo sono utilizzate ai seguenti fini:

Rilascio autorizzazione a svolgere il servizio *integrativo antincendio*

Il sottoscritto, edotto dei diritti di cui è titolare ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 196/2003 in relazione all'accesso ai propri dati personali eventualmente detenuti da codesta Autorità Marittima,

DICHIARA

a norma dell'art. 23 del decreto legislativo stesso di accettare che:

- i dati personali, la cui raccolta è dovuta per legge ovvero autorizzata dal sottoscritto, possano essere oggetto di trattamento;
- l'Autorità marittima possa comunicare a terzi soggetti pubblici i dati di cui trattasi quando ciò sia previsto da norme di legge o regolamento ovvero nei casi in cui ciò risulti comunque necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

altro:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

Il/la sottoscritto/a	nato/a	() il
residente a	() via	n. CAP
codice fiscale	n. telefono	email/pec

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA

- di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui al d.lgs. 81/2008 e l'adempimento degli obblighi ad essa collegati;
- di aver valutato i rischi per la sicurezza e per la salute di tutti i lavoratori, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro;
- di ottemperare ai decreti legislativi 271/99 e 272/99 (ove applicabili) ed all'intera normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro.

Il sottoscritto dichiara inoltre, all'esito della valutazione:

- a) di aver individuato le misure di prevenzione e protezione e i dispositivi di protezione individuale ove necessari;
- b) di aver programmato le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione:

_____ nato a _____ () il _____

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

_____ nato a _____ () il _____

altro:

IL DICHIARANTE

(luogo, data)

(firma per esteso)

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le dichiarazioni sostitutive contenute nel presente modulo sono utilizzate ai seguenti fini:

Rilascio autorizzazione a svolgere il servizio *integrativo antincendio*

Il sottoscritto, edotto dei diritti di cui è titolare ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 196/2003 in relazione all'accesso ai propri dati personali eventualmente detenuti da codesta Autorità Marittima,

DICHIARA

a norma dell'art. 23 del decreto legislativo stesso di accettare che:

- i dati personali, la cui raccolta è dovuta per legge ovvero autorizzata dal sottoscritto, possano essere oggetto di trattamento;
- l'Autorità marittima possa comunicare a terzi soggetti pubblici i dati di cui trattasi quando ciò sia previsto da norme di legge o regolamento ovvero nei casi in cui ciò risulti comunque necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

altro:

Allegato 2

NR. 1 bollo assolto in modo virtuale autorizzazione Agenzia delle Entrate di _____ nr. _____ del _____
Ovvero, ove impossibilitati, bollo in formato cartaceo.

Alla CAPITANERIA DI PORTO
Sezione Tecnica
via Miscello da Ripe n. 5 – 88900 Crotone (KR)
cp-crotone@pec.mit.gov.it

Il/la sottoscritto/a	nato/a	() il
residente a	() via	n. CAP
codice fiscale	n. telefono	email/pec

CHIEDE

di essere ammesso/a all'esame di cui all'articolo 5 del "regolamento per il servizio integrativo antincendio nei porti del circondario marittimo di Crotone" e, in caso di esito favorevole dello stesso,

CHIEDE

di essere iscritto/a nel *registro delle Guardie ai fuochi* tenuto da codesta Capitaneria di Porto.

DICHIARA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', DI

- a) avere cittadinanza italiana (o _____, Paese membro dell'Unione Europea);
- b) aver assolto gli obblighi scolastici e conseguito il titolo di studio: _____
nell'anno _____ presso l'istituto _____ nella città di _____;
- c) avere idoneità psico-fisica (analogamente a quanto viene richiesto per l'iscrizione nel personale volontario discontinuo dei Vigili del fuoco) accertata: ☐ dall'Ufficio di sanità marittima di _____; o, in alternativa: ☐ da Ufficiale sanitario di una pubblica amministrazione, e ne **allega** la relativa certificazione;
- d) saper nuotare e vogare e di aver effettuato l'esame di nuoto e voga presso la Capitaneria di porto di _____ in data _____ - ad ogni buon fine **si allega**:
☐ certificato di nuoto e voga rilasciato da _____;
☐ estratto di iscrizione nelle matricole della Gente di mare di _____;
o, in alternativa: ☐ copia della abilitazione al salvamento in mare, rilasciata da _____;
- e) non aver riportato condanne per i reati di cui all'articolo 238, punto 4, del regolamento di esecuzione al Codice della navigazione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
- f) ☐ avere frequentato apposito corso di formazione previsto dal Regolamento (art. 6, c. 5, lettera h), svolto presso _____ nel periodo dal _____ al _____ e aver superato con esito favorevole il relativo esame finale in data _____; o, in alternativa: ☐ essere iscritto negli elenchi del personale discontinuo o volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; o, in alternativa: ☐ aver prestato servizio presso il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, senza demerito, per almeno 12 mesi negli ultimi 5 anni.

_____, lì _____

Il/La richiedente/dichiarante

Allegato 3

NR. 1 bollo assolto in modo virtuale autorizzazione Agenzia delle Entrate di _____ nr. _____ del _____
Ovvero, ove impossibilitati, bollo in formato cartaceo.

Alla CAPITANERIA DI PORTO
Sezione Tecnica
via Miscello da Ripe n. 5 – 88900 Crotone (KR)
cp-crotone@pec.mit.gov.it

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a _____ () il _____
residente a _____ () via _____ n. _____ CAP _____
codice fiscale _____ n. telefono _____ email/pec _____

iscritto nel *registro delle Guardie ai fuochi* tenuto da codesta Capitaneria di Porto, di cui all'articolo 5 del "*regolamento per il servizio integrativo antincendio nei porti del circondario marittimo di Crotone*",

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria personale responsabilità,

CHIEDE

il rinnovo periodico dell'iscrizione, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del regolamento citato in premessa.

DICHIARA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

- a) che non sono intervenute modificazioni nel possesso dei requisiti di idoneità soggettiva, capacità tecnica e di abilità pratica all'uso delle attrezzature, richiesti per l'iscrizione;
- b) di avere ricevuto, dal proprio datore di lavoro, i richiami trimestrali dei principali argomenti teorici previsti nell'ambito del corso iniziale di formazione, prescritti dall'articolo 5, comma 4, lett. c) del Regolamento in premessa;
- c) di aver svolto, a cadenza mensile, le esercitazioni pratiche prescritte dall'articolo 5, comma 4, lett. d) del Regolamento in premessa;
- d) di aver effettuato, entro il triennio, un corso di aggiornamento per addetti alla sicurezza antincendio e gestione delle emergenze, prescritto dall'articolo 5, comma 5, del Regolamento in premessa.

_____, lì _____

Il/La richiedente/dichiarante

Allegato 4

Corso di formazione per Guardie ai fuochi (art. 6, comma 4, lettera h) del Regolamento)

Il corso deve essere erogato da Enti di formazione riconosciuti, deve avere durata minima di n. **90** ore e deve essere così articolato:

	teoria	pratica
Modulo 1 ELEMENTI DI BASE (16 ore)		
Modulo di 16h con argomenti e contenuti pari al corso per “Addetti antincendio Rischio Alto” di cui al D.Lgs 81/08 e DM. 02.09.2021 di tipo 3FOR. Durante tale Modulo dovranno essere somministrate nozioni sulle seguenti materie: - 1. L'INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI - 1.1 - Principi sulla combustione. - 1.2 - Le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro. - 1.3 - Le sostanze estinguenti. - 1.4 - I rischi alle persone ed all'ambiente. - 1.5 - Specifiche misure di prevenzione incendi. - 1.6 - Accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi. - 1.7 - L'importanza dei controlli degli ambienti di lavoro. - 1.8 - L'importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio. - 2. LA PROTEZIONE ANTINCENDIO - 2.1 - Misure di protezione passiva. - 2.2 - Vie di esodo, compartimentazione, distanziamenti. - 2.3 - Attrezzature ed impianti di estinzione. - 2.4 - Sistemi di allarme. - 2.5 - Segnaletica di sicurezza. - 2.6 - Impianti elettrici di sicurezza. - 2.7 - Illuminazione di sicurezza. - 3. PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO - 3.1 - Procedure da adottare in caso di incendio. - 3.2 - Procedure da adottare in caso di allarme. - 3.3 - Modalità di evacuazione. - 3.4 - Modalità di chiamata dei servizi di soccorso. - 3.5 - Collaborazione con i Vigili del Fuoco in caso di intervento. - 3.6 - Esempificazione di una situazione di emergenza e modalità procedurali-operative. - 4. ESERCITAZIONI PRATICHE - 4.1 Presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di spegnim. - 4.2 Presa visione attrezzature di protezione individuale (maschere, autoprotettore, tute, etc.). - 4.3 Esercitazione sull'uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione individ.	12	4

Modulo 1 bis (aggiuntivo)
AQUISIZIONE DELLE ABILITA' ALL'USO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO (42 ore)

Modulo di 42 ore da svolgere in sedute formative pratiche, precedute da una breve e sufficiente formazione teorica.

Durante tale Modulo aggiuntivo dovranno essere svolte attività teorico-pratiche su:

- 1 – Protezione con tute, casco, guanti, scarpe ecc. (DPI).		2
- 2 – Protezione delle vie respiratorie, mezzi e attrezzature.		3
- 3 – Uso e manovra con maschera antigas e autoprotettori.		3
- 4 – Intervento in ambiente confinato.		3
- 5 – Tubi di mandata (manichette), tubi di aspirazione.		2
- 6 – Stendimento tubazioni bocchelli, lance, ecc.. (esercitazione).		4
- 7 – Lance schiumogene.		2
- 8 – Pompe e motopompe.		4
- 9 – Simulazione intervento su incendi.		2
- 10 – Utilizzo della scala a pioli.		2
- 11 – Comunicazione radio.		1
- 12 – Apparati di illuminazione.		1
- 13 – uso e manovra con tute anticorrosione, antiacido.		2
- 14 – Intervento di tipo NBCR.		2
- 15 – Intervento in presenza di apparecchiature elettriche sotto tensione.		2
- 16 – Procedure operative inerenti ai servizi normalmente espletati dal SIA (bunkeraggio, lavori con fiamma, intervento su principio d'incendio di cumuli di materiale sfuso – cippato).		5
- 17 – Nozioni di primo soccorso (TPSS).		2

Modulo 2
RISCHIO SPECIFICO (16 ore)

Durante tale Modulo, dovranno essere somministrate nozioni sulle seguenti materie:

- Incendio nei porti azioni da intraprendere in caso d'incendio a bordo di una nave o nell'ambito portuale, compresi i vari metodi d'intervento a seconda dei luoghi e dei materiali coinvolti nell'incendio.	4	4
- Sostanze pericolose e BCR (vedi corso BCR) conoscenza delle varie classi IMO delle merci pericolose e loro principali caratteristiche.	4	
- Interfacce Porto / Nave - controlli e precauzioni durante le operazioni commerciali e di bunkeraggio di navi; - controlli e precauzioni durante l'esecuzione di lavori a bordo; - conoscenza dei segnali di emergenza a bordo delle navi previsti dalla vigente normativa.	4	
“La formazione e l'aggiornamento di cui al presente Modulo è a cura del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. L'aggiunta di detto modulo formativo (estratto dal corso di 120 ore da svolgere per diventare volontario VF) ha l'obiettivo di far acquistare le necessarie abilità tecniche-pratiche ai candidati, al fine di “avvicinarli” alla formazione professionale tipica dei vigili volontari del CNVVF”		

Modulo 3		
PIANIFICAZIONE (8 ore)		
- Piano SAR (Search and Rescue) marittimo Nell'ambito di tale modulo, dovranno essere somministrate nozioni sul Piano SAR. - Servizio Antincendio in Porto (SAP) Nell'ambito di tale modulo, dovranno essere somministrate nozioni sul SAP. - Esercitazioni <i>Esercitazioni pratiche nell'impiego dei mezzi di estinzione degli incendi ad acqua, schiuma, polvere, CO2 degli impianti fissi sia a bordo delle navi che a terra in porto e delle attrezzature mobili (estintori portatili a polvere e CO2; manichette antincendio ad acqua spruzzata) in dotazione alle navi e presenti in porto.</i>	2 2	4
Modulo 4		
INQUINAMENTO (4 ore)		
Durante tale Modulo, dovranno essere somministrate nozioni sulle seguenti materie: Norme di prevenzione antinquinamento delle acque marine da idrocarburi e altre sostanze nocive, attività di contenimento degli inquinamenti e attività di disinquinamento	4	
Modulo 5		
NORMATIVA (4 ore)		
Durante tale Modulo, dovranno essere somministrate nozioni sulle seguenti materie: Norme fondamentali in materia di servizi antincendio nei porti Principali normative che disciplinano le varie attività all'interno dei porti in generale (Legge 690 del 13.05.1940) e nel porto di Crotone in particolare, con specifico riguardo agli aspetti di sicurezza (Codice della navigazione e relativo Regolamento di esecuzione; legge n. 84/94; ordinanze e regolamenti di competenza dell'Autorità marittima e dell'Autorità di sistema portuale)	4	
Totale ore: 90	36	54